



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Ordinanza del Sindaco

Registro Ordinanze del Sindaco

N. 10 del 25/10/2023

**Oggetto: TUTELA DELLA QUALITA' DELL'ARIA -
PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI URGENTI PER
CONTRASTARE IL PM10, NEL PERIODO 1 NOVEMBRE
2023 / 31 MARZO 2024**

Firmato Digitalmente
Il Sindaco

Pieve a Nievole, 25/10/2023

Gilda Diolaiuti

IL SINDACO

VISTI:

- la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;
- il Decreto Legislativo n.155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”, che recepisce la Direttiva 2008/50/CE la quale definisce un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;
- la Legge Regionale n.9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;
- la Legge Regionale n.27/2016, modificativa della Legge Regionale n.9/2010, che ha assegnato alla Giunta Regionale il compito di determinare specifici indici di criticità e le relative modalità di calcolo, al fine di individuare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite e le soglie di allarme dei singoli inquinanti;
- la Delibera di Giunta Regionale n.814/2016 con cui, da una parte, vengono aggiornate le linee guida regionali per la messa a punto, da parte dei Comuni, dei Piani di Azione Comunale per il risanamento della qualità dell'aria e, dall'altra, viene definito il sistema di calcolo in base al quale vengono individuate le situazioni critiche caratterizzate da concentrazioni di PM10 superiori alla soglia di 50 µg/m³, oltre la quale è ipotizzabile l'intervento di natura contingibile e urgente a cura dei Sindaci dei Comuni individuati con DGR 1182/2015;
- il Decreto Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nr. 186 del 7.11.2017, relativo al rilascio di certificazioni per i generatori di calore alimentati a biomasse.
- la Legge Regionale della Toscana nr. 74 del 10/12/2019, disposizioni urgenti per il rispetto del territorio.
- la Deliberazione di Giunta Regionale della Toscana nr. 1075 del 18/10/2021, riguardante ulteriori misure urgenti di rafforzamento dell'azioni di rispetto dei valori limite della qualità dell'aria.

CONSIDERATO:

- che il Comune di Pieve a Nievole è stato inserito in detto elenco, in quanto facente parte dell'area di superamento “Piana Lucchese”;
- che, con Delibera di Giunta Comunale n. 93 del 23.06.2016 è stato redatto il “Piano di Azione Comunale - Area Valdinievole per il risanamento della qualità dell'aria”, sia relativamente agli interventi di tipo strutturale che quelli contingibili ed urgenti;

TENUTO CONTO che i fenomeni di inquinamento acuto dovuti al particolato fine si verificano usualmente nel periodo autunnale e invernale, a causa delle condizioni climatiche e meteorologiche sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera, e dell'incremento di emissioni dovute agli impianti di riscaldamento e alla combustione di biomassa;

CONSIDERATO in particolare che nell'area lucchese gli studi condotti da ARPAT, LaMMA Regione Toscana, hanno consentito di verificare che il contributo principale alle emissioni è dato dalla combustione di biomasse, sia per gli abbruciamenti all'aperto che per il riscaldamento di edifici e che pertanto gli interventi più efficaci da inserire nei PAC devono riguardare la regolamentazione di tali combustioni;

CONSIDERATO che gli interventi strutturali sono quelli più idonei ed efficaci a ridurre l'inquinamento atmosferico con effetti permanenti ma che quelli contingibili rappresentano d'altra parte il solo modo per affrontare le situazioni di rischio di superamento dei valori limite di legge anche se, rivolgendosi primariamente alle fonti emissive dirette, possono incidere, come acclamato dagli studi condotti dai principali istituti di ricerca italiani e internazionali, solo parzialmente sui picchi di inquinamento atmosferico influenzati anche da fattori esogeni e meteo-climatici;

RICORDATO che dal 1° novembre ha inizio il periodo critico per la qualità dell'aria e che, con deliberazione di giunta regionale del 18 ottobre 2021 n. 1075 in attuazione della legge regionale 74/2019 e s.m.i, sono state approvate ulteriori misure urgenti per la qualità dell'aria nei comuni in cui non sono rispettati i valori limite per il PM10, e tenuto conto delle nuove misure contingibili e urgenti che il Sindaco deve adottare al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;

RITENUTO quindi di dover attivare provvedimenti contingibili, al fine di ridurre il rischio di superamento del valore limite giornaliero per il PM10 ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs n. 351/1999 coerentemente con le disposizioni della Legge regionale n.9/2010 e della Deliberazione G.R.T. 1072/2021;

VISTO l'art. 50 del T.U. Sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

CONSIDERATO che, trattandosi di un provvedimento diretto all'intera collettività, e di carattere contingibile e urgente, non è necessaria la pubblicazione dell'avvio al procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90

ORDINA

Per quanto espresso in premessa

a partire dal giorno 1.11.2023 e fino al giorno 31.03.2024 compresi, nelle aree del territorio comunale poste a quota inferiore a 200 m s.l.m.:

- **il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci, potature, residui vegetali;**
- **il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" ai sensi del D.M. 186 del 7.11.2017, compresi focolari aperti o che possono funzionare aperti; dall'applicazione del presente divieto sono esclusi i generatori di calore laddove rappresentano l'unico sistema di riscaldamento o di cottura dei cibi dell'abitazione in cui sono ubicati;**

INVITA

la cittadinanza ad attuare una serie di "comportamenti virtuosi" per contribuire al miglioramento della qualità dell'aria:

- il favorire tecniche agricole che evitino l'accensione di fuochi all'aperto con combustione di biomasse;
- la riduzione a 8 (otto) ore del funzionamento degli impianti di riscaldamento nonché la riduzione a 18°C (diciotto) della temperatura impostata nei suddetti impianti;
- il divieto di scaldare i motori degli autoveicoli da fermi ed obbligo di spegnimento dei motori per i veicoli in sosta o in sosta prolungata in particolare nelle zone abitate (autobus in stazionamento ai capolinea, veicoli merci durante fasi di carico/scarico, autoveicoli in prossimità di incroci con traffico intenso, passaggio a livello, ecc.);
- utilizzare negli spostamenti mezzi di trasporto alternativi quali la bicicletta, di tipo tradizionale, elettrica, a pedalata assistita;
- effettuare verifiche periodiche agli scarichi dei veicoli (verifiche aggiuntive oltre a quelle obbligatorie), sia di auto che di moto e motorini;
- evitare di tenere i bambini ad un'altezza di 30-50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata;

INFORMA

- che, ai sensi della legge n.241/90, Responsabile del Procedimento è l'Ing. Alessandro Rizzello del Settore Tecnico Manutentivo e Ambiente del Comune di Pieve a Nievole;
- che le informazioni relative alla presente Ordinanza possono essere richieste all'Ufficio Ambiente del Comune di Pieve a Nievole Piazza XX Settembre 1, tel. 0572 956306 – Fax 0572 952150 e-mail: g.tonfoni@comune.pieve-a-nievole.pt.it oppure tel. 0572 956327 e-mail: a.rizzello@comune.pieve-a-nievole.pt.it

AVVERTE

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto;
- che in caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo nr. 267/00;

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziari, affisso all'Albo Pretorio per quindici giorni;

- di darne la massima diffusione alla cittadinanza, sul sito del Comune;
- che gli organi di Polizia Locale e di Polizia di Stato siano deputati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento;
- la trasmissione del presente provvedimento:
 - Regione Toscana Direzione Ambiente ed Energia, Settore Energia e Inquinamenti
 - Provincia di Pistoia
 - Arpat Centro Regionale Tutela Qualità dell'Aria (CRTQA)
 - Asl Toscana Centro – Servizio Igiene e sanità pubblica – Zona Valdinievole

IL SINDACO
Gilda Diolaiuti ¹⁾

1) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è conservato presso il PARER in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la firma autografa è sostituita dall'indicazione e stampa del nominativo del soggetto responsabile secondo le disposizioni di cui all'art 3 del D.Lgs. 39/1993.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Ordinanza del Sindaco n. 10 viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pieve a Nievole dal 25/10/2023 al 09/11/2023 ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Pieve a Nievole, 25/10/2023

Firmato Digitalmente
L'Addetto al Servizio
Alessandro Rizzello
